
PER

Li Dottori D. Gennaro, e D. Carlo Rosapepe

CONTRO

D. Francesco Ortenzio Pepe.

COMMESSARIO Il Regio Configliere Signor D. Antonio Carpentieri.



In Banca di Basile: Lo Scrivano Cocozza.

J. M. J.

Uanto vana insussistente sia di D. Ortenzio Francesco Pepe l'azione contro i Dottori D. Gennaro, e D. Carlo Rosapepe nel S. C. dedotta, noi, che la disesa di costoro sosteniamo, col fatto, e colla legg'es-

pressa chiaramente dimostraremo.

Ha egli dedotta l'azione di revindicare i beni dal Regio Configliere Presidente della Regia Camera D. Ortenzio Pepe della Terra di Contursi in Principato Citra in forza del sedecommesso dal medesimo nell'anno 1668. istituito a Suppane perciò esser' egli discendente dal sedecommettente, e che i beni sedecommessati da' Signori Rosapepe si posseggano.

Noi al contrario farem vedere, che niente vero sia quelchè l'attore suppone, e per conseguenza doversi li rei convenuti assolvere ab imperiris. Ed assinchè chiara, e lampante la ragione de Signori Rosapepe si conosca, è necessario premettere i fatti, su de quali l'azione si è dedotta, che dal

S.C. decider si debbe.

Nell'anno 1615, il Dottor Paolo Pepe di Contursi A 2 col

rol suo ultimo testamento sottopose a sedecommesso tutri li suoi beni, ed in primo luogo chiamò al godimento di essi Ortenzio, e Giuseppe
suoi sigli legittimi, e naturali, ed i lor sigli, e
discendenti mascoli in infinitum, colla reciproca
sostituzione fra loro, proibendo alienare, o diminuire i di lui beni per qualunque causa. Ordinò, che in mancanza delle linee mascoline de'
detti Ortenzio, e Giuseppe succedessero le semine, col peso di dovere i di loro discendenti assumere il proprio cognome Pepe in perpetua sua
memoria, altrimenti sussero privi del godimento

de'suoi beni.

Diffe dippin: Che in cafo tutti e due, o uno di effe si ritirassero in Napoli, come in ogni altro cafo espressamente loro proibisco, che per nessuno causa possano, ne debbano vendere, o alienare li beni mies stabili in detta Terra di Contursi, ma quelle tenerl in office, qual proibizione s'incenda fatta à detti miei figli, ed anche a loro discendenci in perpetuum, ed a tutti gli altri da me come fopra chiamati nella sossituzione ad essi fatta. Ed in cafo, che detti miei figli, e loro posteri per le suderte vecasioni di avvocazioni (sono da notarsi queste parole) o altra onorevole si ritirafscro in Napoli, e per non sar perdere i sudetti Rabili, fuffero necessitati quelli vendere, voglio, CHE NONPOSSANO VENDERLI, ECCET-TOCCHE' ALLI DISCENDENTI MASCO-LI DEL SIGNOR MARCANTONIO PEPE

MIO FRATELLO, ED IN LORO DIFET-TO, QUOD ABSIT, FUSSERO ESTINTI, ALLI DISCENDENTI DELLE SUDETTE PORZIA, E VITTORIA MIE FIGLIE fol.

133. O 134. vol. 2.

Morto il Dottor Paolo Pepe, i di lui figli Ortenzio, e Giuseppe adirono la eredità, e riportarono il preambolo giusta il citato testamento fol. 29. vol. 1., e nell'anno 1626: si formò l'inventario fol. 56. vol. 2.

Nell'anno 1642. Ortenzio, e Giuseppe si divisero la eredità paterna. Al primo si diedero i beni, che possedevans' in questa Capitale. Al secondo

que' in Contursi fol. 9. 10. 11. vol. 2.

Questi due fratelli si ritirarono in Napoli a fare gli Avvocati ne' nostri Supremi Tribunali con sorte tale, che Ortenzio giunse ad essere Regior Consigliere, indi Presidente della Regia Camera della Summaria.

Ortenzio nell'anno 1668, fece il suo ultimo testamento scritto, che per la di lui seguita morte
si aprì a' 24. Aprile dell'anno stesso. Issituì erede universale D. Vittoria d'Urso sua moglie vita
sua durante, e nella leggittima solamente Paolo,
Domenico, e Francesco suoi sigli. Ordinò, che
Francesco, e Domenico sussero succeduti nella
eredità universale dopo la morte di D. Vittoria.
Dispose, che la medesima avesse potuto gratisicare nonmeno più l'uno, che l'altro de' sudetti
due sigli Francesco, e Domenico, che li rispet-

-tivi di loro discendenti; anzi potesse dippiù all' inturto privare i-medesimi di detta eredità, qualora ciascuno di essi contraesse matrimonio non uguale alla propria condizione, e decoro di loro famiglia, e senza il di lei consenzo scritto, e di D. Paolo figlio primogenito, con poter' essa deferire l'intera eredità a quelli, che nel prender moglie osservassero le descritte condizioni; Ed in diferto di essi chiamà i discendenti maschi di D. Cecilia Pepe sua figlia moglie del Duca di Vastogirardi D. Carlo Petra, indi Reggente del Collaterale, affinche in tal guifa continuato si fusse il decoro di sua samiglia, che da più secoli avea sempre goduto, con impalmare donne di nobile raguardevole lignaggio, escludendone affatto tutti quei successori non discendenti da legittimo matrimonio. Istituì suo erede particolare Paolo figlio primogenito in ducari diecimila, e nello studio de' libri fol. 118. ad 123. vol. 1. E servata la forma di questo tale testamento su nell'anno stesso 1668. spediro il preambolo dalla G. C. a pro degli eredi scritti fol. 30. dict. vol. Da questi pochi fatti tutta la ragione dell' attore nasce. Da' medesimi per l'opposto; e da altri pochi le giuste opposizioni de' rei convenuti si rilevano. Il termine ad ambe le parti comune già ritrovasi compilato, cosicche alla diffinitiva sentenza devenir si debbe. La specchiata ragione de' Signori Rosapepe in un solo & dimostraremo.

g. UNICO.

Si dimostra, che manca a D. Ortenzio Francesco Pepe il dritto di vindicare i beni, che da Dottori D. Gennaro, e D. Carlo Rosapepe si posseggono.

Ue sono gli estremi, che nello sperimentarsi l'azione di vindicare la legge prescrive doversi provare, senza la qual pruova l'attore non può in conto alcuno sperare la revindicazione. Uno è il possesso presso il reo della roba, che vindicar si pretende. L'altro si è il dominio penes actorem. Tanto ci vien prescritto a chiare note dalla l'officium autem Judicis sf. de rei vindici in questi termini: Officium autem Judicis in bac actione boc erit, ut Juden inspiciat, an reus possideat. Nec ad rem pertinebit, en qua causa possideat. Ubi enim probavi, rem meam esse, necesse babebit possesso possesso qui non obiicien aliquam exceptionem.

In forza di si chiara disposizione di legge provar dovea D. Ortenzio Francesco Pepe, che i Dottori D. Gennaro, e D. Carlo Rosapepe posseggono i beni ereditari del Presidente Ortenzio Pepe, giacchè questi vindicare intende. Questa tale indispensabile pruova in niuna maniera vedesi fatta.

Dun-

Dunque il primo estremo evidentemente non concorre.

Ma perchè il S. C. ad evidenza l'azione dell' attore insussissente conosca, sarà bene il ristettere, che'l Presidente Ortenzio Pepe giàmai possedette beni nella Terra di Contursi, giacchè i medesimi inventariati nell'anno 1626. fol. 56. vol. 2. per morte del Dottor Paolo Pepe, come si è detto, spettarono a Giuseppe Pepe altro siglio di Paolo, come leggesi nello strumento di divisione tra quessi, ed Ortenzio passato nell'anno 1642. fol. 9. ad 11. vol. 1. Ed ecco per parte de' Signori Rosapepe dimostrato con un publico istrumento non poter'esserci beni in Contursi, ch'essi possegono, ereditari del Presidente Ortenzio Pepe.

Per sfuggire l'Attore questa insuperabile opposizione, ricorre ad inventare un fatto. Dice, che Giuseppe premorì ad Ortenzio, onde tutti li beni
di Paolo a questi pervennero, e per conseguenza.
i beni siti in Contursi si resero ereditari di Or-

tenzio:

Questo è un fatto, che si asserice, ma punto non si dimostra vero, come si dovrebbe dall'Attore. Dunque l'invenzione resta nel proprio niente, e per conseguenza a sostenere il primo requisito niuna pruova si adduce. Anzi dagli atti pruove in contrario abbiamo per le ristessioni, che saremo presenti al S.G. Il Presidente Ortenzio nel 1668, sece il suo testamento, e niuna menzione sece de' beni in Contursi, come l'avrebbe satta,

se li possedeva. Non abbiamo negli att' inventario della eredità di Ortenzio, come l'abbiamo di Paolo di lui Padre.

Paolo su istituito erede particolare in soli ducati diecimila, e nello studio. Se sosse vero, che Giuseppe fratello di Ortenzio susse a questi premorto, come vanamente si asserisce, i beni di Giuseppe pervenuti ad Ortenzio sarebbero spettati a Francesco, e Domenico sigli secondo, e terzogeniti, eredi universali, e niente a Paolo erede particolare.

Or noi abbiamo, che nell'anno 1681. quando i beni di Contursi si affittarono a lungo tempo a Francesco Basso fol. 231. ad 234., e nel 1695. quando si locarono perpetuamente a Vito de Angelis fol. 237. ad 246. si obligarono pagare la intiera terza parte dell'estaglio a Paolo, e due altre terze parti a Francesco, e Domenico. Dunque bisogna dire, che i medesimi tali beni acquistarono non già colla eredità del di loro Padre, ma bensì dopo la di lui morte, perchè Ortenzio al di lui germano Giuseppe premorì.

Ciò posto per vero, siccome l'è indubitato, ognun vede, che i beni in Contursi non surono mai nella eredità di Ortenzio Pepe, e per conseguenza non essersi dall'Attore pruovato questo essenzialissimo estremo.

Esaminiamo altresì, se siasi il secondo necessariissimo estremo dall'Attore provato. Avrebbe dovuto mettere in chiaro, che sia egli discendente

dal Presidente Ortenzio Pepe. Questa indispensabile prova non ha fatta. Dunque mança pure il secondo estremo.

E'vero, che av' esibito negli atti fol. 181. un decreto spedito dalla G. C. della Vicaria in Agosto 1771., col quale su dichiarato spettarli li beni ereditari di Orienzio pervenuti a Paolo padre dell'attore, a Crescenzo, ed Isidoro Pepe suoi Zii; Pur tuttavolta niun conto assatto può il S. C. di tal decreto tenere.

Questo tale decreto interposto si vede nella manier ra la più irregolare del mondo, Sapgnyno, che al decreto di spettanza, preceder deve il decreto di capiasur summaria informatio, e questo non 6 legge nel processo di spettanza. Veggonsi distese le deposizioni de' testimonj senza sapersi da chi siano stati esaminati, non essendovi sirme di Giudice, di Mastrodatti, o di Scrivano. Non si sa il tempo, il luogo, dove surono i testimonj esaminati, mancandovi le date di tempo. Si dice spettare all'attore i beni sudetti per la rinunzia d'Isidoro suo Zio, e questa negli atti non si legge. E finalmente vedesi spedito senza punto sentirsi li Signori Rosapepe, tuttocchè per leggitimi contradittori eransi conosciuti, mercè la lite già nel S. C. introdorta.

Da sissatto mostruoso decreto di spettanza non può certamente l'attore chiamarsi discendente, ed unico da Ortenzio Pepe, onde li manca il secondo indispensabile requisito per potere alla pretesa vindicazione aspirare.

E non solo nullo il divisato decreto riputar si deve, ma ragionevolmente anche falso. Si è provato per parte de' Signori Rosapepe, che fino all' anno 11753 cerano viventi D. Marcantonio D. Nicola , e D. Hascales Pepe (e guesto ulris mo ancor vive) figli di Francesco, che su uno de' figli del Presidente Ortenzio . Ch' erano viventi D. Domenico, D. Saverio, D. Isidoro D. Crescenzo, e D. Paolo discendenti da Domenico altro figlio del ridetto Presidente fol. 106. 160. O 162. well to fol. 1. 2. 10. O'116. wol-2., tantocche il S. C. ultimamente volle sentire il D. Pascale, il quale notificato, ha costituito il suo Procuratore, ed ha ratificata l'alienazione prima fatta a D. Valeriano Rosapepe . Duoque non solo il decreto di spertanza è nullo, ma dippiù è falso, perchè dichiara l'attore unico discendente dal Presidente , quando altri vi fono.

Mancando dunque indubitatamente la pruova de due estremi dalla legge per ottenere la revindicazione prescritti, anzi essendosi da Signori Rosapepe il contrario dimostrato, debbonsi li stessi assolvere ab imperiris pe Itesto nella 1. frui stra 8. C. de probar.

Ancorché però gli addotti estremi concorressero; neppure all'attore dritto alcuno apparterrebbe per altro potentissimo motivo. Si è detto, che il Presidente Ortenzio nell'istituir' erede usufruttuazia la di lui moglie D. Vittoria di Urso li die.

de la facoltà di privare anche di tutta la sua eredità i due suoi sigli, ed eredi Francesco, e Domenico, quante volte facessero matrimonio dissuguale alla propria condizione, senza il consenzo in iscritto della madre, o del fratello maggiore Paolo, con accrescersi la porzione a benesicio di quel fratello, che non facesse matrimonio dissuguale.

D. Domenico volle ammogliarsi con Maddalena di Giovanne donna indegna nonche di vile condizione. La madre del medesimo nell'anno 1671, avvalendosi della facoltà datali dal marito privò nonmeno lui, che i discendenti della eredità paterna con solenne publica dichiarazione sol 125, vol. 1. del seguente tenore va.

Al presente avendo D. Domenico Pepe contratto matrimonio non conforme alla sua condizione, e senza li consenzi, siccome li stava stabilito dal qu. Ortenzio suo padre, ma anche indegno: Perciò essa D. Vittoria avvalendosi della posestà concedutali da quello, in ogni miglior modo, che li è permesso, vuole, ordina, e dispone col presento giurato asto irrevocabile tra vivi, che desto D. Domenico, e li figli, e discendenti da essi non abbiano da godere nella eredità di desto Ortenzio di qualsivogliano lasciti, e legati fattili nel suo testamento, e di qualsivoglia utile, che li spettasse, o potesse spettare in qualsivoglia modo nelli beni del medesimo, ma vuole, che dopo la morte di essa D. Vittoria tutta la eredità, e

bens di detto Orienzio lasciati ad essa sua vita durante pervengano a benesicio di D. Francesco Pepe, e de suoi figli mascoli con tutti li vincoli, condizioni, e sedecommessi in detto restamento contenuti:

Privato il D. Domenico della eredità paterna, la di lui porzione si accrebbe, e su posseduta da D. Francesco, alla di cui morte D. Marcantonio siglio del medesimo, e di D. Laura della Natia nobile di Capua sol 137. dict. vol. domando nel S. C. dichiararsi a lui spettare la intiera eredità del Presidente suo avo in esclusione de' discendenti di D. Domenico per la ragione appunto, quia nupsis cum muliere indigna, propter quod D. Victoria de Urso utens facultate sibi tributa a qui Prasidente D. Hortentio viro, O patre respective privavit dict. D. Dominicum, ejusque silios, O descendentes a benesicio, O bareditate dicti Prasidentis sol. 86. vol. 2.

D. Domenico dunque, ed i di lui figli, e discendenti niun dritto poterono rappresentare su della parerna sedecommessara eredità del Presidente D. Ortenzio, non avendone avuto altro, che la semplice leggittima sasciatali dal padre, come si legge nella margine del testamento fol. 718.

L'attore assenta, che da D. Domenico, e Maddalena di Giovanni nacque Ortenzio Pepe, che asserisce esser stato il di lui avo, il quale si dichiara esserne stato l'erede fol. 162. vol. 2.

Ciò posto non vede ognuno, che per esser stato D. Domenico asserto proavo dell'attore privato della eredità paterna in esecuzione della paterna disposizione, i di lui sigli, e discendenti niun dritto possono sulla eredità del Presidente sperimentare? Questa verità tantoppiù dovrà il suo luogo avere, quantocchè i beni da Signori Rosapepe si posseggono non surono mai ereditari del Presidente D. Ortenzio.

Dal sestamento del Dott, Paolo Pepe del 1615, si è veduto di aver ordinato; che in caso, che zurii due (cioè Ortenzio, e Giuseppe di lui sigli, ed eredi) o uno di essi si ritirassero in Napoli, come in ogni altro cafo espressamente lovo proibisco, che per nessuna causa possano, ne debbana vendere, no alienare li beni mici stabili an derta Terra di Consursi, ma quelli tenerli in affisto, qual proibizione s' intenda fosta andesses mies figli, ed onche à discendenti in perperuum. ed a tutti gli altri da me come sopra chiamati nella softieuzione ad essi farra. E nal coso, che detti miei figli, e loro posteri per la sudetta occasione di avocazione, o altra onorevole si ritirassero in Napoli, è per non far perdere li sudetti flabili, fuffero necessicati quelli vendere voglio, che non possano venderli, ECCETTO. CHE' ALLI DISCENDENTI MASCHI DEL SIGNOR MARCANTONIO PEPE MIQ FRA-TELLO, ED IN LORO DIFETTO, QUOD ABSIT, CHE FUSSERO ESTINTI, ALLI D1-

DISCENDENTI DELLE SUDETTE POR ZIA, E VITTORIA MIE FIGLIE fol. 133.

Si fece il caso, che Ortenzio, e Giuseppe si ritirarono in Napoli ad esercitare la professione legale, lo che secero con tanta buona sorte, che Ortenzio giunse ad esser Gonsigliere, ed indi Presidente della Regia Camera. Fatto è questo, che non si controverte.

Si perdevano i beni in Contursi, e quindi su, che premorto Ortenzio a Giuseppe, surono di questi eredi Paolo, Francesco, e Domenico sigli di Ortenzio, giacchè il Giuseppe non ebbe mai sigli. Stavano essi in Napoli onorevolmente, e riccamente situati. Si avvalsero nel 1681. della facoltà da Paolo loro Avo accordata di locare i di lui beni, onde li affittarono a Francesco Basso per annui stari dodeci olio pel tempo di anni venti continui, cioè dieci sermi, e dieci di rispetto, come si rileva dalla copia dello strumento stipolatone da Notar Aversana di Napoli sol. 231. ad 234.

Questa rale locazione, come su ad langum rempus, non sarebbe permessa all'erede gravato in pregiudizio de' futuri chiamati, perch' è spezie di alienazione, trasserendo nel conduttore il dritto dell'utile dominio; Ma come su la locazione dal sedecommettente permessa senza limitazione, cioè senza spiegare, se ad longum, aut ad modicum rempus, anzi avendone anche permessa la

totale alienazione in solutum in certas personas; devesi la locazione suddetta leggittima riputare come satta di volontà del sedecommettente, al di cui satto li sedecommessari universali renentur stare locationi satta a desuncto, come inse-

gna Peregr. de fideicom. arr. 40.

Dopo la locazione a lungo tempo più del decennio del 1681., li stessi fratelli di Pepe credi gravati, cioè Paolo, Francesco, ed i figli del defonto Domenico chiamati Ortenzio, Nicola, e Francescantonio nell' anno 1695. locarono perpetuamente li stessi beni sedecommessati al Dot. Fisico Vito de Angelis per lo stesso annuo estaglio di stari dodeci di olio, o in vece di questi annui ducati quattordeci, e gr. 40. da ripartirsi egualmente tra loro, cioè annui ducati 4. 80. a Paolo, altritanti a Francesco, e simili ducati 4. 80. ad Ortenzio, Nicola, e Francesco Antonio figli di Domenico, cosicche ad ognuno di questi tre fratelli spettavano carlini sedici. Con ciò trasferirono al de Angelis il dominio utile di detti beni, rimanendo à fedecommessari il dritto di efigere gli annui ducati 14. 40., come si rileva dallo strumento fol. 237.

Nel seguente anno 1698. li riferiti Ortenzio, Nicola, e Francesco Antonio trasserirono con titolo di donazione al Chierico Carmine de Angelis loro congiunto discendente da Porzia Pepe chiamata, come si è notato, dal sedecommettente Paolo Seniore, la sudetta rendita ad essi-

spertante in annui duc. 4. 50. fol. 58. vol. 2., cosicchè ad Ortenzio Juniore siglio di Domenico, ed asserto Avo dell'attore altro dritto non rimase sopra i divisati beni, che di esiggere un earlino l'anno di sua porzione, giacchè gli altri annui carlini quindeci a se spettanti sopra gli annui carlini 48. li donò al sudetto Carmine de

Angelis .

Successivamente essendo morto senza discendenti maschi Paolo Pepe Juniore figlio primogenito del Presidente; a cui spettavano annui duc. 4. 80., come si disse, spettarono questi permettà a Francesco suo germano in annui carlini 240, e l'altra simile mettà spettò a' sudetti tre fratelli Ortenzio, Nicola, e Francesco Antonio figli di Domenico, cosicchè ad ognuno di essi spettarono annui carlini otto, al quali uniti gli annui carlini tre, che li erano rimasti da sopra la loro paterna porzione, come si è detto, ognuno di essi rappresentava annui carlini nove, e'l sudetto Francesco vi rappresentava annui duc. sette, e gr. 20., cioè annui ducati quattro, e gr. 80. per la porzione propria, ed annui carlini ventiquattro per la successione di Paolo: Sicche a tutti li Pepe si doveano annui ducari 9. 80. , atteso gli altri ducati 4. 50. a complimento degli annui 14. 40. intiero estaglio spettavano a Carmine de Angelis in forza della divifata donazione .

Nell'anno 1735, il conduttore perperuo de Angelis cedette il dominio utile, che avea al Dott.

D. Valeriano Rosa, col peso di pagare a Pepe

gli annui ducati 9. 90. fol, 213.

Sperrando dunque ad Ortenzio Juniore la esazione di annui carlini nove, come si è detto, questa appunto trasmise à suoi sigli D. Crescenzo D. Hidoro, e Paolo Pepe padre dell'attore. Questa porzione appunto tutti e tre questi fratelli cederono, e donarono al Dott. D. Valeriano Rosa discendente da Porzia precedente sitrumento de' 22. Marzo 1734. fol. 82. vol. 2., nel quale intervennero tutti e tre di persona, non già per Procuratore, come la parte vanamente afferisce.

In questa guisa il Dott. D. Valeriano Rosa acquisto i beni di Paolo Pepe Seniore, come discendente di Porzia figlia del medesimo, come si vede provato nel termine fol. 142, vol. 2, e colle giurate consessioni di essi discendenti, ma schi di Paolo sedecommettente fol. 50. 62. 60. 66. vol. 2, il quali consessamo altresì a che Carmine de Angelia su similmente discendente dalla stessa Porzia, de quali D. Valeriano, Ped Angelia sono eredi D. Gennaro; se D. Garlo Rossapepe in vigore di preamboli fol. 96.

Dacche D. Valeriano. Rosa acquisto il beni di Paoglio sedecommertente aggiunse al proprio cognosime quello di Pepe, per esecuzione della disposi-

zione del Paolo medefimo »

Questa è la vera storia de fatti passati nella samiglia di Bepe, li quali avendo saliquaza la roba sedecommessara da Paolo ne discendenti di Por-

nia di lui figlia (per esser'estinta la linea di Marcantonio di lui fratello) giulta la volontà di Paolo, l'alienazione si deve riputare per valida, ed il chiamato, al sedecommesso non ha dritto alcuno di vindicarli, essendo caso espresso di legge, che quando l'alienazione è permella inter certas personas, come nel caso postro, seguita una volta l'alienazione, giamai la roba può da' futuri chiamati vindicari Chiariffime fono le parole della lipaser & quindecim ff. de leg. , & sideicom. 3. , ibi : Quindecim liberus, quos nominaverat, pradiclum cum taberna legaverat, & adjecerat bæc verba: Sibique cos babere possidere volo en lege, & condisione, ne quis corum partem suam vendere, donare, alienare quid facere alii pelis, Quad si adversus ea quid factum erit, sunc eas porciones, pradiumve cum taberna ad Rempublicam Tusculanorum persinere volo. Quidam ex liberiis vendiderunt parces suas duobus collibereis suis ex codem corpore : emprores auxem defuncti Cajum Sejum extraneum bæredem reliquerunt. Quæsitum est, partes, que venierunt, usrum ad Cajum Sejum extraneum, an ad superstites collibertos suos, qui parces fuas non wendiderunt, persinerent. Respondi secundum en, que proponerentur, ad Cajum Sejum persinere. Idem quafiis, an parses vendithe ad Rempublicam Tusculanorum persinerens? Respondi, von persinere. Claudius, quia non pofsidensis persona, qui nune extraneus est, respicienda est, sed emprorum, qui secundum volunte-

Fem

sem defuncti ex illis fuerunt, quibus permiferat sestatrix venundari: nec conditio extitit dati sidei-

commissi Reipublica Tusculanorum.

Questo articolo viene aureamente trattato da Fufario de fideicom. qu. 736. per sos. da Peregrino codem tract. cons. 23. num. 23., & seqq. lib. 3., il quale ci afficura della comune opinione di tutti li Dottori.

Avendo dunque il fedecommettente Paolo permessa l'alienazione ne' discendenti di Porzia Pepe, come surono Carmine de Angelis, e'l Dottor D. Valeriano Rosapepe, ed essendo questa seguita, la vendita su secondo la intenzione del testatore approvata dalla legge, e per conseguenza i suturi chiamati niun dritto hanno di vindicare la roba alienata.

Ne vale il dire, che non può sussissere questa sacoltà di alienare, mentre sarebbe lo stesso, che
distruggere il sedecommesso, e renderlo totalmente srustatorio, poicchè abbiamo per legge doversi
attendere le ultime parole del testatore, ancorchè delle prime siano distruttive. Così prescrive
la l. si mihi, O tibi st. de leg., O sideicom. I.
S. in legatis, ibi: In legatis novissima scriptura valent: quia O mutari causa pracedentis legati, vel in diem, vel in conditionem, vel in
totum ademptione potest. Sed essi sub alia, vel
alia conditione legatum ademptum est, novissima
ademptio spessanda est.

Regge moltomeno l'altra opposizione, che dall'at-

tore si sa, cioè di non potersi D. Valeriano riputare discendente da Porzia, per non aver legitimata sua persona con decreto di preambolo, e se rale suste non è della linea mascolina del testatore.

Per esser capaci li discendenti di Porzia Pepe di acquistare i beni sedecommessati, non han bisogno della qualità ereditaria, bastando essere discendents da quella , perche il testatore non la qualità ereditaria, ma la fola discendenza considerd. Non la linea mascolina, come sece con Marcantonio suo fratello, ma li discendenti, sotto il qual nome ognun sa, che vengono così li maschi, come le semine 1. si quis ita ff. de restam. tutel. Volle la qualità maschile nella discendenza di Marcantonio, e la espresse. Non la volle in quella di Porzia, e non la espresse. Dunque non la volle arg. sext. in cap. ad audienriam entra de decim., O' in l. un. S. sin autens ad deficienris C. de caduc. roll., locche tantoppiù si verifica nel caso nostro, perchè Paolo Pepe era giurisperito, e come tale ben sapeva questa dottrina, onde se voleva la qualità maschile nella discendenza di Porzia, l'avrebbe certamente spiegata, allo scrivere di Soccino, Fulgos. Curt. fen. Rom. Cagnol. Riminal. Decian. , ed infiniti altri, come può ben offervarsi presso il Reg. de Marin. resolut. jur. lib. z. cap. 126. a num. 6. ad 15.

Da quanto sin qui si è derto abbastanza si conosce

niun dritto all'attore appartenere di vindicare i beni, che da Signori Rosapepe posseggons. Si conofce ancora, che tutta la eccessiva diltrazione fatta dall'avo, padre, e zii dell'attore non importa piucche foli annui carlini 24., cioè 15. a pro del Chierico Carmine de Angelis, e nove in beneficio di D. Valeriano, giacchè il dominio utile era stato leggiumamente alienato a beneficio del perpetuo conduttore Vito de Angelis, da chi su venduto a D. Valeriano collo sporzo di ducati 760., ed in conseguenza qualora non reggessero le citate due donazioni del 1695, e 1734. fatta a' discendenti di Porzia, altro non spettarebbe al colonnello di Ortenzio, che di vindicare la esazione degli annui carliny 24. dillegati ti, e non già li beni fedecommeffati, come se n'è a capriccio introdotto il giudizio.

Ne su mai vero, che l'alienazione segui mentre di ordine del S. C. tutta la robba di Pepe era in sequestro, per essersi nel medesimo dedotta la eredità del Presidente sol. 3. volum. 1., ma soltanto su domandato astringersi dal S. C. i debitori del Presidente a pagare in benesicio di D. Vittoria d'Urso erede universale quello, che doveano. Questo giudizio non induste certamente deduzione di credità. Il sequestro su ordinato sopra i frutti della eredità per la summa di ducati mille pretesi da Cristosaro Colpano sol. 144, e pure non si essettuì il sequestro ordinato, anzi col susseguente decreto sol. 155. ar. su detto sollarur sequestrum.

Capriccioso altres) si conosce l'altro fatto, che si allega dall'attore, di effere il patto nello firumento di donazione dell'anno 1734., cioè, che nicornando li donanti in Conturfi, se li dovessero dal donatatio rellituire li beni &c. mentre affaito ciò si legge nel cirato istrumento fol. 62., ma solamente si convenne di porer godere nelle Cappelle di l'epe l'istelle prerogative del donatario. Escone le parole : Colla fola riferba ad effi di Pepe, the venendo effs ad abitare in Conturfi, o alcuno di loro, abbiano a godere in esse Cappelle le steffe prerogative copulativamente con esto Signer Rosa. Onde venendo in Contursi si avrebbero potuto sepellire nella sepoltura di dette Cappelle, qual facoltà neppure si è estesa agli eredi de' donanti .

Quindi con tutta giustizia speramo, doversi dal S.C. assolvere ab imperisis si Signori D. Gennaro, e D. Carlo Rosapepe, e condannarsi l'attore alle spese della lite.

Napoli 27. Marzo 1775.

Domenicantonio Melecrinis.